

COMUNE DI BEINASCO



REGOLAMENTO PER L'EFFETTUAZIONE DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 27 maggio 2026

INDICE

Art. 1 – Oggetto e ambito di applicazione.....	pag. 3
Art. 2 – Riferimenti normativi.....	pag. 3
Art. 3 – Definizione e requisiti delle spese di rappresentanza.....	pag. 3
Art. 4 – Spese ammissibili: occasioni e tipologie	pag. 4
Art. 5 – Soggetti autorizzati e autorizzazione preventiva	pag. 5
Art. 6 – Spese di rappresentanza fuori sede.....	pag. 5
Art. 7 – Casi di esclusione	pag. 5
Art. 8 – Gestione amministrativa e contabile	pag. 6
Art. 9 – Rendicontazione e pubblicità	pag. 6
Art. 10 – Controlli e responsabilità	pag. 6
Art. 11 – Entrata in vigore e aggiornamento	pag. 6

Art. 1 – Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina, in attuazione dei principi di trasparenza, imparzialità, economicità e buon andamento dell'azione amministrativa di cui all'art. 97 della Costituzione, l'autorizzazione, la gestione, la rendicontazione e i controlli delle spese di rappresentanza sostenute dal Comune di Beinasco in occasione di manifestazioni, eventi, visite istituzionali e iniziative pubbliche che comportino un'attività di rappresentanza dell'Ente.

Art. 2 – Riferimenti normativi

Il presente Regolamento è adottato in conformità alle seguenti fonti:

- a) D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), in particolare l'art. 7 in materia di regolamenti comunali;
- b) art. 16, comma 26, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con L. 14 settembre 2011, n. 148, recante l'obbligo di allegazione delle spese di rappresentanza al rendiconto della gestione;
- c) deliberazione della Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per il Piemonte, n. 88/2025/PRSE, che ribadisce l'obbligo di adottare un regolamento anche in assenza di spese, nonché la giurisprudenza contabile consolidata (ex multis: Sezione di controllo per il Piemonte, deliberazione n. 37/2011/PAR; Sezione Lombardia, deliberazioni nn. 116/2011/PAR e 139/2017/PAR; Sezione Marche, deliberazione n. 40/2015/PAR).

Art. 3 – Definizione e requisiti delle spese di rappresentanza

1. Sono spese di rappresentanza quelle che, in attuazione del ruolo istituzionale dell'Ente, derivano da obblighi di relazione e da doveri di ospitalità verso soggetti esterni all'Amministrazione e sono finalizzate a mantenere o accrescere il prestigio dell'Ente, inteso come elevata considerazione del suo ruolo di soggetto rappresentativo della comunità amministrata.

2. Per essere legittimamente sostenute, le spese di rappresentanza devono possedere, cumulativamente, i seguenti requisiti:

- a) **ufficialità dell'evento**: la spesa deve essere collegata ad un evento o ad una circostanza di carattere ufficiale, riferibile all'Ente nel suo ruolo istituzionale e non a iniziative di carattere personale o politico-elettorale dei singoli amministratori;
- b) **finalità istituzionale**: la spesa deve essere diretta a mantenere o accrescere il prestigio dell'Ente e la sua proiezione esterna, in coerenza con i fini istituzionali e con le funzioni fondamentali del Comune;
- c) **inerenza agli interessi dell'Ente**: deve sussistere un nesso diretto e dimostrabile tra la spesa sostenuta e gli interessi pubblici perseguiti dal Comune, con esclusione di ogni utilità personale o di parte;
- d) **congruità**: la spesa deve risultare proporzionata, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, all'importanza dell'evento, alle dimensioni dell'Ente e ai vincoli di bilancio;

e) **sobrietà**: la spesa deve essere contenuta nei limiti del decoro e dell'essenzialità, nel rispetto dei principi di economicità e buon andamento dell'azione amministrativa, evitando ogni forma di ostentazione o eccesso.

3. Le spese di rappresentanza sono ritenute lecite solo se rigorosamente giustificate e documentate, con dichiarazione dell'interesse istituzionale perseguito, del soggetto destinatario e dell'occasione che le ha originate.

Art. 4 – Spese ammissibili: occasioni e tipologie

1. Costituiscono occasioni che giustificano il ricorso a spese di rappresentanza, in coerenza con i requisiti di cui all'art. 3:

- visite di personalità o delegazioni, italiane o straniere;
- manifestazioni, iniziative, convegni e congressi organizzati direttamente dall'Ente o nei quali il Comune risulti tra i promotori;
- inaugurazioni di opere pubbliche;
- cerimonie, ricorrenze istituzionali e commemorazioni;
- rapporti ufficiali tra Organi del Comune ed Organi di altre amministrazioni pubbliche, italiane o straniere.

2. In relazione alle occasioni di cui al comma 1, sono ammissibili, in particolare, le seguenti tipologie di spesa:

- ospitalità a persone o Autorità con rappresentanza esterna a rilevanza istituzionale, sociale o politica;
- colazioni di lavoro e consumazioni, giustificate da motivazioni di interesse pubblico, con ospiti che rivestono cariche ufficiali (a titolo esemplificativo: Prefetto, Questore, Assessori regionali, parlamentari, ministri, Autorità religiose di ogni confessione, dirigenti pubblici);
- inviti e rinfreschi connessi a cerimonie, inaugurazioni o manifestazioni promosse dall'Ente, alle quali partecipino personalità di cui al precedente punto, sempre che tali spese non siano ricomprese nei piani finanziari delle iniziative e destinate a un pubblico generico;
- piccoli doni di valore simbolico (targhe, gagliardetti, medaglie, libri, stampe, coppe, prodotti tipici del territorio, oggetti dell'artigianato locale) per motivi di reciprocità o in occasione di rapporti ufficiali con altre amministrazioni o con personalità e delegazioni in visita all'Ente;
- targhe, coppe, medaglie e altri premi di carattere sportivo in occasione di gare e manifestazioni di particolare rilevanza provinciale, regionale, nazionale o internazionale che si svolgano sul territorio comunale sempre che tali spese non siano ricomprese nei piani finanziari delle iniziative come iniziativa sportiva locale nell'ambito dell'autonomia comunale;
- atti di onoranza (omaggi floreali, necrologi e simili) in occasione di decesso o di partecipazione a lutti di Autorità o di personalità che abbiano ricevuto riconoscimenti ufficiali dal Comune (quali la cittadinanza onoraria o la benemerenzza civica) o che abbiano ricoperto cariche istituzionali di rilievo per la comunità locale.

Art. 5 – Soggetti autorizzati e autorizzazione preventiva

1. Sono autorizzati ad effettuare spese di rappresentanza per conto dell'Ente:
 - il Sindaco, o il Vice-Sindaco in sua sostituzione;
 - il Presidente del Consiglio Comunale, limitatamente alle spese connesse all'esercizio delle funzioni rappresentative dell'organo consiliare;
 - gli Assessori, nell'ambito delle rispettive competenze, previa autorizzazione del Sindaco.
2. Nessuna spesa di rappresentanza può essere sostenuta senza preventiva autorizzazione del Sindaco o dell'organo delegato. La richiesta di autorizzazione deve contenere:
 - la descrizione dettagliata della spesa prevista;
 - la motivazione istituzionale e le finalità pubbliche perseguite;
 - l'indicazione delle risorse impegnate;
 - il visto di ammissibilità del Responsabile Finanziario o di suo delegato.

Art. 6 – Spese di rappresentanza fuori sede

1. Ai soggetti di cui all'art. 5 è consentito offrire colazioni di lavoro e piccoli doni anche fuori sede, in occasione di missioni o viaggi per motivi collegati alla funzione rivestita, estero compreso, nei limiti della convenienza e della sobrietà di cui all'art. 3.

Art. 7 – Casi di esclusione

1. Non possono essere sostenute e definibili come spese di rappresentanza quelle non riconducibili ai requisiti di cui all'art. 3 e, in particolare:
 - colazioni di lavoro e consumazioni effettuate da amministratori o dipendenti nell'ambito della normale attività istituzionale o di lavoro (riunioni, commissioni, corsi di formazione fuori sede);
 - le spese di missione e trasferta in quanto non disciplinate in questo regolamento;
 - spese aventi lo scopo di promuovere i singoli amministratori in relazione alla loro attività politica anziché l'Ente;
 - spese carenti di documentazione giustificativa o effettuate da soggetti non precedentemente autorizzati;
 - gadget natalizi o omaggi al personale dipendente;
 - spese per l'organizzazione di mostre, convegni, tavole rotonde o iniziative similari;
 - oblazioni, sussidi, atti di beneficenza e meri atti di liberalità.
2. Nella partecipazione ad iniziative di rappresentanza non possono essere sostenute spese per un numero di partecipanti in rappresentanza del Comune eccedente il numero degli ospiti, salvo motivate eccezioni autorizzate dal Sindaco.

Art. 8 – Gestione amministrativa e contabile

1. Lo stanziamento annuale per le spese di rappresentanza è determinato annualmente con voce di PEG dedicata a tale finalità.
2. Le spese di rappresentanza sono impegnate e successivamente liquidate dal responsabile competente sulla base di idonea documentazione giustificativa.
3. Per motivate esigenze organizzative o di urgenza, le spese possono essere anticipate dal cassiere economale secondo la disciplina e nei limiti del relativo Regolamento, con allegata la documentazione giustificativa.

Art. 9 – Rendicontazione e pubblicità

1. Le spese di rappresentanza sostenute in ciascun esercizio finanziario sono elencate in apposito prospetto, redatto secondo lo schema-tipo approvato in attuazione dell'art. 16, comma 26, del D.L. 138/2011, conv. in L. 148/2011, ed allegato al rendiconto della gestione.
2. Il prospetto è trasmesso alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti per il Piemonte e pubblicato nel sito istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione Trasparente", a cura del responsabile competente con correlata vidimazione del Responsabile Finanziario.

Art. 10 – Controlli e responsabilità

1. Le determinazioni di impegno e di liquidazione delle spese di rappresentanza sono assoggettate al controllo successivo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, secondo le modalità definite dal vigente Regolamento comunale sui controlli interni.
2. Il responsabile del servizio finanziario, in sede di apposizione del visto di regolarità contabile, verifica la corretta imputazione della spesa e la sussistenza della copertura finanziaria.
3. I soggetti che autorizzano, ordinano o liquidano spese di rappresentanza in difformità dal presente Regolamento rispondono, a titolo di responsabilità amministrativo-contabile, dei conseguenti danni erariali, ai sensi della normativa vigente.

Art. 11 – Entrata in vigore e aggiornamento

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno in cui diviene esecutiva la deliberazione di approvazione.
2. Il presente Regolamento abroga ogni precedente disposizione regolamentare con esso incompatibile.
3. Il presente Regolamento è aggiornato in caso di modifiche normative, regolamentari o giurisprudenziali rilevanti in materia di spese di rappresentanza.